

Attività del notaio (<http://www.notaio-busani.it/it/1-Lattiva-del-notaio.aspx>)  
 Lo studio notarile (<http://www.notaio-busani.it/it/home.aspx>)  
 Atti da stipulare (<http://www.notaio-busani.it/it/documenti-occorrenti-pratiche-notarili.aspx>)  
 Atti stipulati (<http://www.notaio-busani.it/it/4-Atti-stipulati.aspx>)

Home (L) > DONAZIONE - Donazioni indirette

**DONAZIONE - Donazioni indirette**  
 (articolo del notaio.aspx)

« Torna all'archivio »

Condividi questo articolo:

Facebook (<http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.notaio-busani.it/it/DONAZIONE-Donazioni-indirette.aspx>)

Twitter (<http://twitter.com/intent/tweet?text=Studio+Notarile+Busani+leggi+questo+articolo+http://www.notaio-busani.it/it/DONAZIONE-Donazioni-indirette.aspx>)

LinkedIn ([https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.notaio-busani.it/it/DONAZIONE-Donazioni-indirette.aspx&title=DONAZIONE-Donazioni+indirette&summary=DONAZIONE-Donazioni+indirette&source="](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.notaio-busani.it/it/DONAZIONE-Donazioni-indirette.aspx&title=DONAZIONE-Donazioni+indirette&summary=DONAZIONE-Donazioni+indirette&source=))

Con la circolare 30/E dell'11 agosto 2015 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato esplicitamente, per la prima volta, il tema della tassazione delle donazioni "indirette".

La circolare è in effetti emanata in materia di *voluntary disclosure*, ma da essa emergono importanti considerazioni anche riguardo alle donazioni indirette che siano poste in essere in Italia e che non abbiano nulla a che fare con la *voluntary disclosure*.

**FISCO**

**Liberalità.** La circolare delle Entrate sulla *voluntary disclosure* chiarisce il trattamento tributario generale

# Donazioni indirette, al Fisco la scoperta frutta l'8 per cento

**Confermata le franchigia a seconda della parentela**

Angelo Busani

Con la circolare 30/E dell'11 agosto 2015 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato esplicitamente, per la prima volta, il tema della tassazione delle donazioni "indirette".

La circolare è in effetti emanata in materia di *voluntary disclosure*, ma da essa emergono importanti considerazioni anche riguardo alle donazioni indirette che siano poste in essere in Italia e che non abbiano nulla a che fare con la *voluntary disclosure*.

Se la tassabilità delle donazioni indirette non ci sono particolari dubbi (esse sono infatti più volte menzionate dalla legge nell'articolo 4-bis, comma 1 e 4, nell'articolo 55 e nell'articolo 55-bis, Dlg 346/1990, il Testo unico dell'imposta di donazione) il problema è come effettuarla.

È chiaro anzitutto, poiché lo dice la legge stessa (articolo 1, comma 4-bis, Dlg 346/1990), che l'imposta di donazione non si applica nel caso di donazione indiretta

che sia "collegata" ad atti che abbiano a oggetto il trasferimento di immobili o aziende per i quali siano dovute l'imposta di registro proporzionale o l'iva (in questa previsione rientra, ad esempio, il caso del padre che paga la casa comprata dal figlio e a questi intestata, in quanto la compravendita immobiliare è, appunto, un atto per il quale si scontano l'imposta di registro proporzionale o l'iva). Occorre però prestare attenzione al fatto che in questa previsione agevolativa non sono compresi gli atti che abbiano a oggetto quote o azioni di società.

Meno chiaro è quale sia l'imposta applicabile alle donazioni indirette diverse da quelle citate, per le quali l'imposta non si applica in quanto l'articolo 55-bis, Dlg 346/1990, che sarebbe preposto a tassare, dispone:

a) l'aliquota del 7% per la donazione che «risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento tributario» e determini (da sola o unitamente a donazioni già ricevute in passato dal medesimo beneficiario) un «incremento patrimoniale» superiore a 350 milioni di lire;

b) l'aliquota del 3,5 e 7% (a seconda della più o meno stretta parentela tra donante e donatario) con una franchigia omni-

presente di 350 milioni di lire per il caso della registrazione "volontaria" della donazione indiretta (e cioè al di fuori della "confessione" che avvenga nel corso di un accertamento).

Siparla di registrazione "volontaria", a proposito delle donazioni indirette proprio perché esse non si vedono se non sono "confessate", in quanto o sono effettuate con atti non soggetti a registrazione (ad esempio il padre che paghi il debito del figlio e rinuncia a riscuotere il credito di regresso verso il figlio) o sono "occultate" dalla forma esteriore dell'atto sottoposto a registrazione (ad esempio viene registrata una compravendita di azioni che ha, come sottostante, una donazione di denaro occorrente per pagare il prezzo della compravendita: il fisco non vede questa donazione - a meno che non sia il contribuente a denunciare - in quanto esteriore dell'atto sottoposto a registrazione - esplicita solo un contratto di compravendita).

Le aliquote e le franchigie appena citate sono del tutto anacronistiche in quanto erano quelle vigenti (da quando vennero introdotte con legge 342/2000) fino al momento in cui l'imposta di successione venne abolita (legge 38/2001); esse sono state accriticamente "resuscitate" quando l'im-

posta di successione venne nuovamente istituita (Dl 262/2006) con il discutibile metodo di richiamare in vita la stessa normativa che era stata abrogata, con poche variazioni. Talmente anacronistiche dall'aver sollecitato anche la non infondata idea che un richiamo in vita dell'imposta di successione in modo fatto così grezzo significasse l'abrogazione stessa della tassazione delle donazioni indirette, perché appunto prive di un adeguato corredo normativo.

Ora, dunque, la circolare 30/E afferma invece che la predetta normativa deve oggi essere letta in armonia con quelle che dispone le aliquote e le franchigie attualmente vigenti, con l'effetto che la donazione indiretta oggi dovrebbe essere tassata:

a) con l'aliquota del 8% (con la franchigia di 350 milioni di lire) se la donazione è emersa nel contesto di un accertamento in cui il contribuente sia coinvolto (e senza sanzioni);  
 b) con l'aliquota del 4,5 o 8% (a seconda dell'esistenza di un rapporto di parentela tra donante e donatario e dello grado) e con le relative franchigie di 1,5 milioni, 1 milione e 500 mila euro, se invece si tratta di una donazione indiretta registrata volontariamente.

**Tra Fisco e giurisprudenza**

**IN CONCRETO**

La tassazione delle donazioni indirette

	Prelevio prima della legge 383/2001	Prelevio odierno dopo il Dl 262/2006
Donazione indiretta che emerge nel corso di un accertamento a favore di coniuge e figli	7% con franchigia di 350 milioni di lire	8% sul valore donato con franchigia di euro 1 milione (o di euro 1,5 milioni se donatario è soggetto handicappato grave), senza sanzioni
Donazione indiretta che emerge nel corso di un accertamento a favore di fratelli e sorelle	7% con franchigia di 350 milioni di lire	8% con franchigia di euro 100 mila (o di euro 1,5 milioni se donatario è soggetto handicappato grave), senza sanzioni
Donazione indiretta che emerge nel corso di un accertamento a favore di donatario non parente del donante	7% con franchigia di 350 milioni di lire	8% senza franchigia (o con franchigia di euro 1,5 milioni se donatario è soggetto handicappato grave), senza sanzioni
Donazione indiretta a favore di coniuge e figli registrata volontariamente	3% con franchigia di 350 milioni di lire	4% con franchigia di euro 1 milione (o di euro 1,5 milioni se donatario è soggetto handicappato grave)
Donazione a favore di fratelli e sorelle registrata volontariamente	5% con franchigia di 350 milioni di lire	6% con franchigia di euro 100 mila (o di 1,5 milioni se donatario è soggetto handicappato grave)

**Esempi di prelievo fiscale**

	Tassazione della compravendita	Tassazione della donazione indiretta
Acquisto di un ufficio da parte di Caio per il prezzo di 2 milioni euro pagato da suo padre Sempronio	Imposta di registro con aliquota 9% e imposta ipotecaria e catastale di 100 euro; oppure: Iva con aliquote 10 o 22% e imposte di registro, ipotecaria e catastale di 600 euro	Non è tassata ex articolo 1, comma 4-bis, Dlg 346/1990
Acquisto da parte di Caio del 30% delle azioni di una SPA per il prezzo di 2 milioni pagato da suo padre Sempronio	Imposta di registro di 200 euro Tobin Tax 0,20%	Registrazione volontaria: 4% con franchigia di 1 milione Registrazione nel corso di un accertamento: 8% con franchigia di 1 milione

**I RISCONTRI NELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE**

Cassazione 3819/2015	È donazione indiretta la rinuncia alla quota di proprietà di un bene, in modo da avvantaggiare gli altri comproprietari che beneficiario dell'espansione della loro quota
Cassazione 809/2014	Il pagamento (da parte del padre) di una quota del prezzo (dovuto dal figlio) per l'acquisto di un immobile (intestato al figlio) non è donazione indiretta dell'immobile
Cassazione 2149/2014	Deposito di somme su un conto cointestato: è donazione indiretta solo se vi è spirito di liberalità
Cassazione 11491/2014	È donazione indiretta delle azioni il pagamento (da parte del padre) del prezzo (dovuto dal figlio) di acquisto delle azioni (intestate al figlio)
Cassazione 18541/2014	Non è donazione indiretta la dazione di denaro che non sia finalizzata all'acquisto di un immobile ma che solo successivamente sia impiegata dal donatario per l'acquisto di un immobile
Corte Appello Venezia 24/9/2013	È donazione indiretta il beneficio attribuito in sede di sottoscrizione di una polizza assicurativa
Cassazione 10991/2013	È donazione indiretta la cointestazione di buoni postali fatta impiegando di denaro di uno solo dei cointestatori, per spirito di liberalità verso l'altro
Cassazione 23297/2009	È donazione indiretta il negotium in ixtum cum donazione e cioè la vendita (per spirito di liberalità) di un bene del valore 1000 per il prezzo di 10
Cassazione 26983/2008	Non è donazione indiretta la cointestazione di un libretto bancario impiegando denaro di uno solo dei cointestatori non fatta con spirito di liberalità
Cassazione 7504/2006	È donazione indiretta l'accollo da parte del padre del debito che il figlio abbia per aver stipulato un mutuo con una banca
Tribunale Napoli 9/5/2005	È una donazione nulla la consegna di denaro mediante assegno o bonifico fatta non per spirito di liberalità

**Il chiarimento.** Un caso frequente è un acquisto da parte del figlio pagato dai genitori

## Per il regalo non serve l'atto scritto

Sono **donazioni indirette** tutti quegli atti diversi dalle donazioni "formali" (vale a dire, diversi dalle donazioni di cui all'articolo 55 del Codice civile, per le quali è indispensabile "a pena di nullità" - la presenza del notaio) il cui effetto è quello di raggiungere comunque il medesimo risultato cui si giungerebbe con una donazione "formale" e cioè l'impoverimento del donante, l'arricchimento del donatario, la mancanza del pagamento di un corrispettivo da parte del donatario a favore del donante.

Nella circolare 30/E l'Agenzia delle Entrate, al fine della loro tassazione, qualifica le donazioni indirette come "quegli atti di disposizione" di natura liberale «non formalizzati in atti pubblici» e co-

me «liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)». Si tratta però di una definizione non esaustiva, perché le donazioni indirette possono indifferentemente derivare da "atti scritti" o "non scritti", importante è però notare che le Entrate intendono che la tassazione della donazione indiretta si abbia anche nel caso in cui essa derivi da un atto "non scritto" (quando invece l'imposta di donazione e l'imposta di registro sono impostate sul rigoroso presupposto che per la tassazione deve esistere una scrittura).

Il caso classico è quello dei genitori che pagano il prezzo della casa comprata dal figlio, si tratta di una donazione indiretta dell'immobile in quanto si giunge al

se Tizio bonifica a Caio la somma di 500 mila euro:

a) si potrebbe avere un finanziamento, se Caio è tenuto a restituire i soldi ricevuti, con o senza interessi (e si avrebbe poi un'azione di donazione indiretta del denaro se Tizio rinunciasse al credito verso Caio o lo lasciasse volontariamente prescrivere);  
 b) si ha una donazione indiretta (dell'immobile) se la dazione del denaro è stata effettuata da Tizio per spirito di liberalità nei confronti di Caio, affinché questi lo usasse per comprarsi una casa;  
 c) si ha una donazione nulla per mancanza di forma (e cioè dell'atto pubblico stipulato in presenza di due testimoni) nei casi diversi dai precedenti, con la conseguenza che chi ha dato il denaro potrebbe pretendere la restituzione dell'indebito.

Un'altra serie di ipotesi qualificate come donazioni indirette nella giurisprudenza più recente è esemplificata nella tabella a fianco. Nella realtà concreta non è facile discernere il caso della donazione indiretta da quello della donazione nulla oppure da quello del "semplice" finanziamento. Infatti,

A. Busani

© RENDICONTO FISCALIA

**In bre**

**FISCO Oggi di Unic**

Oggi è l'unico versare ir con la ma 0,4 per cento 24 Ore de Poescoz l proroga d contribus studi di se «minimi: nuovo reg nonché c) cause di e inapplic Imposte e relativi all'acco

**PROFESS Novità subito**

Per effetto legislativi attuazioni liberi pro adottano affidame possolo l'indet indipendi del minor sottolinea: degli agric 30 del Dg eliminate di età. Qui secondi immedi applicabili essere rec regolame previdenz professio

**TRASPOI Diritti arrivati**

Publicat ufficiale e legislativo definisce mancato) Regolam) riguardat passeggeri mare e vir Il proce vigorell 3

**CONSUM Contr senza t**

Entrerà it settembre normativ procedur per la risc controve: consuma 24 Ore de relativo I infanti pul Gazzetta